

Spett.le **Comune di Eboli**
Area Sviluppo Economico SUAP e Patrimonio

PEC protocollo.eboli@legalmail.it

Oggetto: RICHIESTA PROT. 992 DEL 15/07/2025

PROGETTO DI UN IMPIANTO OMBRAIO CON STRUTTURA A TUNNEL MULTIPLI DA REALIZZARE IN LOCALITA' TORRE DELLE BARRIATE, LA MISTICANZA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI VISTOCCO FILOMENA & C – CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 C. 2 L. 241/1990

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL NULLA OSTA N. 047/2025 ex art. 21 nonies L. n. 241/1990

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

RILEVATA la propria competenza in virtù del decreto del Presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 4/2024 del 26/08/2024 e in sostituzione, per assenza, del Responsabile dei Servizi Tecnici;

PREMESSO che

- la società agricola Misticanza s.a.s. di Vistocco Filomena & C., per il tramite dello Sportello SUAP del Comune di Eboli, ha presentato richiesta di nulla osta, giusta nota prot. n. 992 del 15/07/2025, relativamente al progetto di un impianto ombraio da realizzare in località Torre delle Barriate del Comune di Eboli;
- questo Ente Riserve ha rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991, nulla osta all'intervento in premessa, giusto parere n. 47/2025 prot. n. 1548 del 03/10/2025, rimandando per l'effetto alla prescrizione resa dalla Struttura tecnico scientifica dell'Ente che ha espresso "*parere favorevole di nulla-osta a condizione che l'impianto sia realizzato all'esterno dei confini della riserva ai sensi al paragrafo 3 "Norme di dettaglio" delle misure di salvaguardia della Riserva*";

CONSIDERATO che

- a seguito di una più attenta analisi degli elaborati planimetrici di progetto, si è rilevato che l'intervento proposto ricade, parzialmente, all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale;
- ai sensi dell'art. 2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia delle Norme di Salvaguardia vigenti, "*l'intervento deve essere compatibile con le esigenze di tutela paesistica*", pertanto si deduce che il nulla osta dell'Ente deve conformarsi all'autorizzazione paesaggistica e va espresso all'esito della trasmissione di detta autorizzazione;

PRESO ATTO che ad oggi, la citata autorizzazione paesaggistica, pur richiesta dalla ditta proponente, non è stata ancora rilasciata dalla Soprintendenza competente;

RITENUTO, per quanto innanzi evidenziato, di dover procedere all'annullamento, in sede di autotutela, del nulla osta rilasciato, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, al fine di garantire i principi di buon andamento e di imparzialità del procedimento amministrativo;

RITENUTO, altresì, di dover disporre la sospensione dei termini per l'espressione del parere di questo Ente, che inizieranno a decorrere nuovamente all'atto della trasmissione del parere paesaggistico;

VISTE

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 353 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva che, allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- la Legge n. 241/1990;

DETERMINA

Di annullare, in autotutela, il nulla osta n. 047/2025 rilasciato in data 03/10/2025 con prot. n. 1548 per il progetto in parola, in quanto l'intervento ricade parzialmente nel perimetro della Riserva Naturale e non può essere autorizzato senza la previa autorizzazione paesaggistica;

Di disporre la sospensione dei termini per l'espressione del parere di questo Ente, che inizieranno a decorrere nuovamente all'atto del rilascio del parere paesaggistico;

Di comunicare il presente provvedimento allo Sportello SUAP del Comune di Eboli, ai fini della sua trasmissione ai soggetti coinvolti nel procedimento in essere.

Il Responsabile amministrativo
ing. Francesco Marra